Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 1° febbraio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. 953.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ferdinando, in Perugia.

N. 953. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Perugia in data 1° febbraio 1971, integrato con due dichiarazioni del 19 gennaio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di San Ferdinando, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. 954.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria degli angeli, in Canicattini Bagni.

N. 954. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria degli angeli, in Canicattini Bagni (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 56. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. 955.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, nel comune di Vinovo.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 25 giugno 1971, integrato con dichiarazione del 25 luglio successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Domenico Savio, in frazione Garino del comune di Vinovo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 55. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Riconoscimento del laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università degli studi di Bologna, con sede in Fano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la domanda di riconoscimento in data 26 gennaio 1970, del laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università degli studi di Bologna, con sede in Fano, viale Adriatico, 54, a sensi dell'art. 27 del regolamento sopra citato;

Considerato che il predetto laboratorio, per mezzi, personale e finalità, è da ritenersi idoneo a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca.

Decreta:

Art. 1.

A sensi dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università degli studi di Bologna, con sede in Fano, viale Adriatico, 54, è riconosciuto per gli effetti di cui alla legge ed al regolamento citati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: LUPIS

(189)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Milano sono le seguenti:

Giornalieri di campagna	L. 3.910
Salariati fissi:	
comuni	» 2.988
qualificati	» 3.202
specializzati	» 3.510

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(48)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Mantova sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 3.520
Salariati fissi:
qualificati . . . . » 3.677
specializzati . . . . » 4.060

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(49)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Cremona sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 3.810
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.722
qualificati . . . . » 3.118
specializzati . . . . » 3.528

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(50)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Padova sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 2.940
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.499
qualificati . . . . » 2.857
specializzati . . . . » 3.045

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(55)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Belluno sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 2.990
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.727
qualificati . . . . » 3.046
specializzati . . . . » 3.216

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(54)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Bergamo sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.480
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.487
qualificati . . . . » 2.749
specializzati . . . . » 3.116

Il presente decreto sarà pubblicato rella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(53)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Pavia sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 4.080
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.717
qualificati . . . . » 3.042
specializzati . . . . » 3.399

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(47)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Sondrio sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . L. 3.570
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.806
specializzati . . . . . . » 3.447

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(46)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Présidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Varese sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 4.180
Salariati fissi:
comuni . . . . » 3.070
qualificati . . . . » 3.428
specializzati . . . . » 3.792

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(45)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Vicenza sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.010
Salariati fissi:
qualificati . . . . » 2.623
specializzati . . . . » 2.898

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(60)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Brescia sono le seguenti:

Giornaliera di campagna . . . . L. 4.380
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.906
qualificati . . . . » 3.247
specializzati . . . . » 3.566

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(52)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Como sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . L. 3.420
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.782
qualificati . . . . » 3.094
specializzati . . . . » 3.405

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(51)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Rovigo sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 3.320
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.941
qualificati . . . . » 3.291
specializzati . . . . » 3.680

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(56)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Verona sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 2.990
Salariati fissi:
qualificati . . . . » 2.607
specializzati . . . . » 2.834

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(59)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Venezia sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . . . L. 3.110
Salariati fissi:
qualificati . . . . » 2.533
specializzati . . . . » 2.866

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(58)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1971 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1971, ai fini della citata disposizione di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere ai fini della corresponsione delle pensioni e dell'applicazione dei contributi per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per l'anno 1971 per la provincia di Treviso sono le seguenti:

Giornalieri di campagna . . . . L. 2.950
Salariati fissi:
comuni . . . . » 2.549
qualificati . . . . » 2.838
specializzati . . . . » 3.130

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(57)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Autorizzazione alla società « Studio tecnico Genova - Società a responsabilità limitata », con sede in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Studio tecnico Genova - Società a responsabilità limitata », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Studio tecnico Genova - Società a responsabilità limitata », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(63)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO PER IL LAVORO
E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, che disciplina la scala mobile delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19326 del 5 agosto 1972;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1971 e giugno 1972 ed i mesi di luglio 1970 e giugno 1971, è aumentato nella misura del 5,5 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 29 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1973, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1973 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, sono aumentate in misura pari al 5,5 % del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(169)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Autorizzazione alla società « SO.REVI - S.p.a », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « SO.REVI - S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « SO.REVI - S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(64)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Approvazione dell'atto di concentrazione della gestione assicurativa dei rami danni della rappresentanza generale per l'Italia della società Donau Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschaft, con sede in Vienna, nella società per azioni Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Viste le deliberazioni delle assemblee dei soci rispettivamente della società per azioni Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, con sede in Roma, in data 29 maggio 1972, e della società Donau Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschaft (Danubio - Società per azioni di assicurazioni generali), con sede in Vienna, in data 7 luglio 1972, con le quali è stata decisa la concentrazione del complesso aziendale riguardante l'esercizio assicurativo dei rami danni della rappresentanza generale in Italia della seconda società nella prima di esse;

Vista la relativa convenzione e precisamente l'atto di concentrazione in data 7 novembre 1972, a rogito dottor Garibaldi Talani, notaio residente in Roma, con il conferimento da una parte e l'accettazione dell'altra, secondo le modalità stabilite, del predetto complesso aziendale della rappresentanza generale in Italia della società Donau Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschaft, costituito dal portafoglio assicurativo dei rami danni e inerenti attività, passività, impegni, oneri, diritti e rapporti, il tutto come dettagliatamente esposto nella perizia giurata del geom. Maurizio Angeletti, con studio in Roma, sulla base della situazione patrimoniale al 25 maggio 1972;

Ritenuto che nella concentrazione di cui trattasi si sono verificate e sussistono le prescritte condizioni e garanzie;

Considerato, in particolare, che la società per azioni Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, già autorizzata all'esercizio assicurativo in vari rami danni, ha possibilità di gestire tutti i contratti assunti in seguito alla concentrazione;

Vista la richiesta presentata dalla società per azioni Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, per l'approvazione dell'atto di concentrazione;

Decreta:

E' approvato, ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia, l'atto di concentrazione del complesso aziendale riguardante l'esercizio assicurativo dei rami danni della rappresentanza generale in Italia della società Donau Allgemeine Versicherungs - Aktiengesellschaft, con sede in Vienna, nella società per azioni Danubio - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni generali, con sede in Roma.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

(369)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1973.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gaeta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(1033)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marzotto Gaetano e figli - Manerbio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Marzotto Gaetano e figli - Manerbio (Brescia), con effetto dal 24 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marzotto Gaetano e figli - Manerbio (Brescia), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(958)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Ceramica umbra S.p.a. di Nocera Umbra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica umbra S.p.a. di Nocera Umbra (Perugia), con effetto dal 1° novembre 1971;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica umbra S.p.a. di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(959)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2755, in data 11 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5, 6, 12, 16 e 17 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pavia.

(180)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2833, in data 11 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 5, 6, 9 e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(181)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Padova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2907, in data 18 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30, la soppressione degli articoli 17, 18, 19, 20, 24 e 26, nonchè la nuova numerazione (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24) che viene data agli articoli 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 e 30, dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Padova.

(179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1523 è stato approvato l'atto 25 gennaio 1972, repertorio n. 91003, col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, numero 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cannillo Maria, nata l'11 febbraio 1913 a Corato, della zona demaniale facente parte del tratturollo «Canosa-Ruvo», in Corato, estesa mq. 190, riportata in catasto alla particella n. 816 del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 408.

(173)

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1522, è stato approvato l'atto 25 gennaio 1972, n. 91002 di repertorio col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, numero 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Maldera Biagio, nato il 1° gennaio 1897 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturollo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 3080, riportate in catasto alle particelle numeri 792 e 794 del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 372 e 374.

(171)

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1524 è stato approvato l'atto n. 901004 del 25 gennaio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cannillo Luigi, nato il 29 gennaio 1909 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturollo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 186, riportate in catasto alla particella n. 180 parte del foglio di mappa n. 82 ed alla particella n. 855 del foglio di mappa n. 76 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 409 e 408-*bis*.

(172)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 8 agosto 1972, n. 1517, è stato approvato l'atto n. 90998 del 24 gennaio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Cesare Sabino, nato il 4 aprile 1935 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del braccio tratturole «Nunziatella-Stignano», in San Paolo di Civitate, estesa mq. 1370, riportata in catasto alla particella n. 77, del foglio di mappa n. 43 del comune di San Paolo di Civitate, e nella planimetria tratturale con il n. 8.

(174)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, n. 1849, è stato approvato l'atto n. 70280 del 2 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Monaco Domenico, nato il 10 luglio 1929 ad Arielli e Musa Maria, nata il 28 agosto 1926 ad Arielli, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Aquila-Foggia», in Arielli, estese mq. 352, riportate in catasto alle particelle n. 435 a frazionare, 435 a frazionare, 432, 435 a frazionare, 435 a frazionare, 435 a frazionare del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con i numeri 296-*b*, 297-*b*, 300-*b*, 301-*c*, 301-*d*, 337-*d*.

(175)

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1972, n. 1850, è stato approvato l'atto n. 70281 del 2 maggio 1972 col quale sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Dell'Arciprete Giuseppe, nato il 24 agosto 1924 ad Arielli, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Aquila-Foggia», in Arielli, estese mq. 617, riportate in catasto alle particelle numeri 64 parte, 65 parte e 632 del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con i numeri 354-*b*, 357-*a* e 347-*i*.

(176)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Alessandria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 984.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1001)

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Bologna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.820.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1002)

Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.326.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1003)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.297.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1004)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.850.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1005)

Autorizzazione alla provincia di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.123.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1006)

Autorizzazione alla provincia di Milano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1973, la provincia di Milano viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.378.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1007)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,65	583,65	584,18	583,65	584 —	583,65	583,60	583,65	583,65	584,25
Dollaro canadese	584,05	584,05	584,40	584,05	584,80	584,10	583,90	584,05	584,05	584,80
Franco svizzero	159,95	158,95	159,90	159,95	159,40	159,95	159,90	159,95	159,95	159,41
Corona danese	85,17	85,17	85,21	85,17	85,15	85,10	85,15	85,17	85,17	85,18
Corona norvegese	88,57	88,57	88,60	88,57	88,69	88,55	88,55	88,57	88,57	88,65
Corona svedese	123,33	123,33	123,30	123,33	123,35	123,34	123,305	123,33	123,33	123,34
Fiorino olandese	182,585	182,585	182,60	182,585	182,50	182,57	182,50	182,585	182,58	182,20
Franco belga	13,2680	13,268	13,2650	13,2680	13,27	13,26	13,2675	13,2680	13,26	13,27
Franco francese	115,585	115,585	115,50	115,585	115,40	115,60	115,485	115,585	115,58	115,40
Lira sterlina	1380,30	1380,50	1381 —	1380,30	1379,25	1380,50	1380,40	1380,30	1380,50	1379 —
Marco germanico	183,94	183,94	183,80	183,90	183,55	183,92	183,835	183,94	183,94	183,57
Scellino austriaco	25,3950	25,395	25,35	25,3950	25,35	25,40	25,38	25,3950	25,39	25,35
Escudo portoghese	21,8780	21,878	21,90	21,8780	21,92	21,88	21,8675	21,8780	21,87	21,93
Peseta spagnola	9,2025	9,2025	9,21	9,2025	9,20	9,20	9,1975	9,2025	9,20	9,21
Yen giapponese	1,9375	1,9375	1,9425	1,9375	1,935	1,93	1,9355	1,9375	1,93	1,94

Media dei titoli del 29 gennaio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,15
» 5 % (Ricostruzione)	94,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
» 5 % (Città di Trieste)	93,85
» 5 % (Beni esteri)	92,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,625
» 5,50 % » » 1968-83	95 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,125
» 6 % » » 1971-86	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,40
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,575
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,625
Dollaro canadese	583,975
Franco svizzero	159,925
Corona danese	85,16
Corona norvegese	88,56
Corona svedese	123,317
Fiorino olandese	182,542
Franco belga	13,268
Franco francese	115,535
Lira sterlina	1380,45
Marco germanico	183,887
Scellino austriaco	25,387
Escudo portoghese	21,873
Peseta spagnola	9,20
Yen giapponese	1,936

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 468-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gariboldi Franco, con sede in Milano, via Dante n. 14, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 468-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico di Milano.

(223)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 350-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Trulla & Burato », con sede in Vicenza, via Tornieri n. 29, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 350-VI », ha dichiarato di avere smarrito un punzone a suo tempo ricevuto.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(224)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

A pagina 21 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1972, riportante il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nell'elenco degli « Ufficiali » è inserito il nominativo di Guarino Giuseppe, erroneamente riportato a pagina 25.

(170)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 16 dicembre 1968 con il quale il dott. Lorenzo Andruccioli ed il prof. Azeglio Collini furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. Lorenzo Andruccioli ed il prof. Azeglio Collini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Cesena, di 2ª categoria, con sede in Cesena (Forlì), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1972

Il Governatore: CARLI

(178)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Gaeta, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 19 gennaio 1973, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Gaeta (Latina), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Antonio Balduini è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Francesco Anastasia, avv. Giulio Biondi e dott. Sergio Casolari sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Gaeta (Latina), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1973

Il Governatore: CARLI

(1034)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1971 che, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del suddetto testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettere *a*) e b), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dispose lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), e la sottoposizione di detta azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto regio decreto-legge 1936/375;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 31 dicembre 1971, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia:

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Roccafranca, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccafranca (Brescia), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 31 dicembre 1971, sono prorogate di sei mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(177)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquecento posti di infermiere di 3ª classe

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquecento posti di infermiere di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli infermieri presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti come segue:

Regioni	Numero dei posti
Piemonte e Valle d'Aosta	160
Lombardia	130
Veneto	21
Friuli e Venezia Giulia	7
Liguria	10
Emilia-Romagna	30
Toscana	11
Umbria e Marche	6
Lazio	10
Abruzzi e Molise	8
Campania	45
Puglie	10
Basilicata e Calabria	24
Sicilia	25
Sardegna	3
Totale	500

Oltre agli anzidetti posti saranno ricoperti gli ulteriori posti effettivamente vacanti nel ruolo all'atto del conferimento delle nomine compresi quelli previsti ad integrazione dell'organico dalla deliberazione consiliare del 26 marzo 1971 una volta che la stessa diverrà esecutiva a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di vigilanza. La ripartizione dei posti per regioni sarà quindi definitivamente fissata all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

I competenti organi dell'istituto non potranno in nessun caso accogliere domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede provinciale nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè, in continuità di tale rapporto d'impiego, alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 20 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto o diploma di ostetrica conseguito ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1252. Il personale in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato è ammesso a partecipare al concorso purchè in possesso del diploma di ostetrica conseguito ai sensi della legge 26 marzo 1937, n. 921;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

5) quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione.

L'omissione di tale specifica indicazione così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà la esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni - in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando medesimo sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate - durante il normale orario di lavoro - direttamente alla Direzione generale dell'istituto, Servizio personale - ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dell'istituto, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'INAM.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di infermiera professionale o del diploma di ostetrica e la data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per i cui posti concorrono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'istituto non asume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due esperti sulle materie previste dal programma di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

tre funzionari dell'istituto con la qualifica non inferiore a direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati;

b) elementi di igiene.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale;

2) concetti generali sulle assicurazioni sociali;

3) nozioni di farmacologia;

4) norme di tecnica assistenziale.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti:

1) *insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:
dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) *mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*: documentazione come al n. 2).

4) *mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) *mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) *orfani di guerra (ed equiparati)*: attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) *orfani di caduti per fatto di guerra*: documentazione come al n. 6.

8) *orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) *orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) *feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato e del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) a) *insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) *figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) *figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilati o invalidi per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) *figli di mutilati e invalidi per servizio*: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) *figli dei mutilati ed invalidi del lavoro*: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*: documentazione come al numero 16).

18) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) *madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) *dipendenti dell'I.N.A.M.*: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) *coniugati o vedovi con o senza prole*: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) *mutilati e invalidi civili*: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni indicate all'art. 1 sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del periodo di prova da espletarsi nei modi ed alle condizioni stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regolamento organico del personale.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione ai concorsi:

a) titolo di studio posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) diploma di infermiera professionale o diploma di ostetrica posseduto, in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'articolo 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascita, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; le candidate già colpite dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica.

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificati dei carichi pendenti.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAM, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione per la quale gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'istituto nell'ambito delle regioni nella cui circoscrizione si effettua il concorso stesso, saranno confermati presso le sedi di servizio - salvo che aspirino a sede diversa - in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

Il direttore generale dell'istituto provvederà agli adempimenti concernenti l'attuazione dei provvedimenti consiliari di cui al precedente art. 10.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquistare d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4. Nei loro confronti il direttore generale adotterà provvedimento di esclusione dai diritti conseguenti all'utile partecipazione al concorso.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati, con provvedimenti del consiglio di amministrazione, senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli infermieri.

Art. 13.

I vincitori del concorso invitati ad assumere servizio i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non si presentino presso la sede di assegnazione, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimenti della direzione generale che provvederà altresì a prendere atto delle eventuali rinunce.

La nomina dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria o, eventualmente, nel maggiore termine previsto dalla deliberazione consiliare del 20 ottobre 1972 una volta che la stessa diverrà esecutiva, ad altrettante nomine in prova secondo l'ordine delle graduatorie medesime.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 17 novembre 1972

Il presidente: TURCHETTI

(Shema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi - ROMA

OGGETTO: *Concorso pubblico a posti nel ruolo degli infermieri.*

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) . . . . .nato a . . . . (provincia di . . . . (il . . . . (1 e 2) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . codice postale n. . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di infermiera di 3ª classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 1° febbraio 1973 . . . . per i posti relativi alla Regione. . . . . (3).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di infermiere professionale o del diploma di ostetrica conseguito il . . . . presso ;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti)

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

Il sottoscritto dichiara infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno 5 anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso Le venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .

. . . . (6)

(firma

. . . .

(luogo e data di nascita)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Se dipendente dell'INAM indicare la data di assunzione, la qualifica e l'Unità funzionale di appartenenza.

(3) Indicare solamente la Regione per la quale si intende concorrere (art. 1).

(4) Coloro che risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(5) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno darne esplicita menzione.

(6) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il

visto del comandante la compagnia o unità equiparata. La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'istituto all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

PROGRAMMA DI ESAME

1) PROVE SCRITTE

1) *Nozioni generali sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica ai malati*:

l'assistenza agli infermi: concetto generale e storico;

le varie forme di assistenza: domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera;

compiti, doveri e responsabilità dell'infermiera; la deontologia professionale dell'infermiera: infermiera e medico, infermiera e malato, infermiera e pubblico;

la malattia nel suo concetto generale: insorgenza, decorso, esito; fattori determinanti; fattori predisponenti, organici, fisici, ambientali e sociali.

2) *Elementi di igiene*:

igiene del malato; l'igiene e la professione dell'infermiera; l'infermiera e l'educazione sanitaria;

sepsi, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione;

raccolta e prelevamento dei campioni delle escrezioni e secrezioni, pulizia e manutenzione delle siringhe e degli aghi;

l'assistenza dei malati infettivi e contagiosi: norme generali; norme di profilassi individuale;

concetti generali sulle infezioni: agenti patogeni, sorgenti di infezione; modi di diffusione e di eliminazione dei germi patogeni, agenti naturali di sterilizzazione;

vie di penetrazione nell'organismo sano;

concetti generali sui mezzi di profilassi; denuncia ed accertamento diagnostico dei casi; isolamento domiciliare ed ospedaliero;

concetti generali sull'immunità, siero e vaccino, profilassi;

cenni sulla eziologia, sul periodo di incubazione e sulla profilassi delle principali malattie infettive (malattie esantematiche, difterite, poliomielite, tifo e paratifo, bruncellosi, tubercolosi, malattie veneree);

nozioni generali sulle malattie sociali e sulla azione dello Stato per prevenirle e combatterle (tubercolosi, tumori, reumatismi e cardiopatie, malattie veneree).

2) PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sugli argomenti sopra indicati, verterà su:

a) *nozioni generali sull'organizzazione sanitaria dello Stato a livello centrale, regionale e comunale*;

b) *concetti generali sulle assicurazioni sociali*;

organizzazione e finalità delle varie forme di assicurazione (contro la tubercolosi, l'invalidità e la vecchiaia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali);

l'assicurazione contro le malattie in Italia, con particolare riguardo all'ordinamento ed al sistema assistenziale dell'INAM;

c) *nozioni di farmacologia*:

1) le azioni generiche dei farmaci (purganti, espettoranti, calmanti, analgesici, ipnotici, narcotici, diuretici, cardiocinetici, ecc.);

2) gli stupefacenti, azioni, disposizioni vigenti in proposito;

3) tenuta dei vari medicinali; comuni, veleni, eroici, stupefacenti, disinfettanti in genere, ecc.;

d) *norme di tecnica assistenziale relativa a*:

principali fasciature; prima immobilizzazione, applicazione del laccio emostatico, sue indicazioni e pericoli; applicazione di medicamenti esterni;

respirazione artificiale;

terapia iniettiva; aerosolterapia; fisioterapia, somministrazione di ossigeno;

fleboclisi, emotrasfusioni e lavanda gastrica;

preparazione dello strumentario per il prelievo del sangue, per la puntura esplorativa, per l'ipodermoclisi, per il salasso.

(13208)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia della direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, che ha provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale della direzione generale dell'aviazione civile, istituendo, fra l'altro, il ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia con una dotazione complessiva di dieci posti;

Considerato che un posto nella qualifica iniziale (parametro 188) è destinato al concorso interno per esami previsto dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 già menzionato;

Considerato che cinque posti sono destinati all'assunzione senza concorso di altrettanti impiegati, in applicazione delle vigenti norme riguardanti i profughi dalla Libia ed i sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia;

Considerato che, dopo le detrazioni anzidette, sono disponibili quattro posti da coprire mediante passaggio di personale di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 278 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di coadiutore meccanografo (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia della direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di scuola media di 1° grado o del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

I posti suddetti sono destinati alle mansioni di operatore-programmatore, con sede di servizio in Roma.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, 1° servizio affari generali e personale, Ufficio 11 personale, piazzale degli Archivi, 00100 Roma EUR, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;

8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede predetta;

9) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo e data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salvo l'ipotesi prevista nel comma precedente; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito elencati:

a) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio di ruolo prestato in carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente, punti 0,50/30 se con mansioni di capo reparto centro meccanografico o capo reparto programmatore, punti 0,40/30 se con mansioni di operatore, programmatore, o perforatore e fino ad un massimo complessivo di punti 4/30.

Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato quale impiegato esecutivo di ruolo, con la qualifica di «ottimo» od equivalente presso la direzione generale aviazione civile punti 0,25/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 1,30;

b) per la media dei voti riportati nel diploma di cui all'art. 1, superiore a 7/10 se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, ovvero per il giudizio di «buono» o superiore, se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata in vigore delle predette norme, fino a punti 3/30;

c) per l'attività svolta con una delle mansioni citate nella lettera *a*) alle dipendenze di aziende private per un periodo superiore a 6 mesi, fino a punti 2/30;

d) per l'attività svolta senza demerito con una delle mansioni elencate nella lettera *a*), per un periodo superiore a 6 mesi e come impiegato esecutivo di ruolo presso enti pubblici, ovvero come sottufficiale purchè in periodi diversi da quelli considerati nella lettera *a*), fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 2/30;

e) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera di concetto presso amministrazioni statali od enti pubblici punti 2/30; per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esami o per titoli ed esami nella carriera esecutiva presso enti pubblici od amministrazioni statali, inclusa quella di appartenenza, punti 1/30 e per un massimo complessivo di punti 4/30;

f) per il possesso dell'attestato professionale di operatore meccanografico rilasciato da scuole statali o da enti od istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, da punti 1/30 a punti 2/30; per ogni corso post-diploma di carattere professionale frequentato con esito positivo presso una delle scuole o presso gli enti od istituti già menzionati, interessante le mansioni di cui alla lettera *a*) da punti 0,50/30 a punti 1/30 per ogni corso e per un massimo complessivo di punti 4/30;

g) per il possesso di brevetti aeronautici, con licenza scaduta, fino a punti 1/30; con licenza in corso di validità fino a punti 2/30;

h) per ogni borsa di studio conseguita attraverso concorsi per esami o per titoli ed esami per la cui partecipazione era richiesto il possesso del diploma indicato nell'art. 1, punti 0,50/30 per un massimo complessivo di punti 1/30;

i) per il possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo giuridico od economico, od amministrativo o tecnico o scientifico conseguito presso un istituto statale o riconosciuto, da punti 2/30 a punti 3/30;

l) per il superamento, con votazione non inferiore a 21/30, di esami universitari relativi a corsi di laurea ad indirizzo giuridico, economico, tecnico o scientifico fino a punti 4/30.

Art. 4.

Il possesso dei titoli da valutare ai sensi dell'art. 2 dovrà essere dimostrato dall'aspirante, entro il termine stabilito al n. 10 del precedente art. 2 con i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione di appartenenza;

2) titolo di studio in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere in bollo ed autenticata;

3) certificato in bollo rilasciato dalle amministrazioni competenti con l'indicazione dettagliata delle mansioni svolte, in rapporto a quanto previsto nella lettera *a*) dell'art. 3;

4) attestato rilasciato dalle competenti aziende private riguardo all'attività svolta presso le stesse con le mansioni citate nella lettera *a*) dell'art. 3, indicando la qualifica rivestita, la durata del servizio e gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;

5) dichiarazione in bollo rilasciata dagli enti pubblici competenti riguardo all'attività svolta con le mansioni anzidette quale impiegato esecutivo di ruolo, indicando la durata dell'attività stessa e le eventuali sanzioni disciplinari riportate;

6) copia in bollo del foglio matricolare per il servizio prestato da sottufficiale;

7) dichiarazione in bollo rilasciata dalle amministrazioni competenti riguardo all'idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione previsti nella lettera *e*) dell'art. 3,

8) attestato in bollo rilasciato dalle competenti autorità per ogni corso previsto nella lettera *f*) dell'art. 3, con indicazione dell'oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito;

9) attestato in bollo rilasciato dalle autorità competenti per ogni borsa di studio di cui alla lettera *h*) dell'art. 3, con indicazione dell'oggetto della borsa stessa e del risultato conseguito nel relativo concorso;

10) originale o copia autenticata in bollo del diploma di scuola media superiore di cui alla lettera *i*) dell'art. 3;

11) attestato in bollo, rilasciato dalle competenti autorità universitarie, riguardo agli esami indicati nella lettera *l*) dello art. 3.

Per quanto riguarda il possesso di brevetti aeronautici, il candidato dovrà indicare, entro il termine previsto per la presentazione dei documenti sopra elencati all'ufficio personale della direzione generale dell'aviazione civile, gli estremi dei brevetti stessi.

L'amministrazione provvederà d'ufficio, agli accertamenti conseguiti.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e la graduatoria degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia della direzione generale dell'aviazione civile, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel bollettino ufficiale della suddetta direzione generale e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

L'amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo di cui sopra.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 13 luglio 1972, pubblicato nel supplemento n. 4 al bollettino ufficiale della direzione generale dell'aviazione civile del 21 agosto 1972:

acutezza visiva 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt 8 complessivamente ed a non meno di mt 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: mt. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita medica, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera prodotta in tempo utile anche se spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori meccanografi nel ruolo di cui all'art. 1.

I candidati che conseguiranno la nomina decadranno dalla stessa, in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un funzionario della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della direzione generale predetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1972

Il Ministro: Bozzi

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1972
Registro n. 10 Bilancio trasporti, foglio n. 396

(81)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a novanta posti di vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a novanta posti di vice direttore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1972, avranno luogo in Roma, presso l'aula magna dell'Antonianum, sito in viale Manzoni, n. 1, alle ore 8 dei giorni 15 e 16 febbraio 1973.

(1087)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Concorso nazionale per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione della scuola media di Trevignano, località Falzè.

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata alla decorazione dell'edificio nuova scuola media del comune di Trevignano - località Falzè.

Descrizione dell'opera

Fornitura e posa in opera d'una composizione plastica da inserire nel giardino, a scopo ricreativo ed ornamentale, con panche per il riposo, giuochi d'acqua e gruppi scultorei, eseguita con l'uso di pietra naturale, calcestruzzo e metallo.

L'artista dovrà presentare disegni d'insieme e dei particolari ed un bozzetto dell'opera eseguito in gesso, di dimensioni idonee, che dimostri le caratteristiche dell'opera stessa.

Nel prezzo sono compresi e compensati i disegni, il bozzetto, i ponteggi di servizio e l'assistenza muraria per la collocazione in sito dell'opera e per il ripristino delle opere murarie eventualmente manomesse, nonchè gli oneri di trasporto.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana; i vincitori potranno presentare il relativo certificato entro trenta giorni dalla pubblicazione dello esito del concorso.

Art. 3.

Ogni artista dovrà presentare un bozzetto delle caratteristiche e dimensioni specificate nella descrizione di cui al precedente art. 1.

A corredo dell'opera a concorso dovrà essere prodotta una breve relazione esplicativa di carattere tecnico ed artistico, non firmata, ma contrassegnata con un motto.

In detta relazione dovranno essere specificate le misure dell'opera e dei suoi particolari elementi costitutivi.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione:

« Concorso per l'esecuzione delle opere d'arte da eseguire nell'edificio della scuola media del comune di Trevignano, località Falzè ».

Ogni elaborato dovrà essere contrassegnato con il motto e dovrà essere accompagnato da una offerta in apposita busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi col motto.

La detta offerta dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 firmata con cognome, nome, data e luogo di nascita nonchè con l'indirizzo del concorrente, e dovrà contenere inoltre l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso offerto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nel presente bando e nella citata lettera di impegno.

Il compenso è determinato in L. 2.800.000 (diconsi lire duemilioniottocento).

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura, spese e rischio dei concorrenti, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, entro e non oltre le ore dodici del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata, per posta di Stato, mentre i bozzetti dovranno pervenire entro lo stesso termine, accuratamente protetti e imballati.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine indicato.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice procederà alla scelta degli elaborati, adottando le proprie decisioni con la presenza di almeno sei membri e a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

La commissione giudicherà, inappellabilmente, vincitore lo elaborato che nella graduatoria di merito risulti al primo posto.

La commissione procederà all'identificazione, mediante apertura della busta sigillata, del solo autore dell'opera dichiarata vincente.

Nessun compenso sarà dovuto agli artisti, compresi i prescelti, per la presentazione dei bozzetti.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

All'artista e agli artisti prescelti verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicato nello schema della lettera di impegno allegata al presente bando, a' sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per la esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nel presente bando di concorso e nella citata lettera di impegno.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere ai sensi di legge.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori, e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorsa detta scadenza l'amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati.

Quello prescelto sarà ritirato a cura e spese del vincitore per lo sviluppo dell'opera ad esso affidato, restando all'amministrazione una documentazione fotografica controfirmata dall'autore.

La documentazione fotografica sarà eseguita a cura e spese del vincitore.

Art. 8.

Al prescelto o ai prescelti sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno, che è allegata al presente bando.

Presso l'ufficio del genio civile di Treviso potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili per l'esecuzione delle opere d'arte.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone la accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, addì 16 agosto 1972

Il presidente provveditore: LANCETTI

m

OGGETTO: *Lettera di impegno dei lavori di esecuzione di opere destinate alla decorazione della nuova scuola media del comune di Trevignano, località Falzè.*

Il sottoscritto . . . . si obbliga, con la presente lettera di impegno, ad eseguire l'opera nell'edificio in oggetto in conformità del bozzetto presentato ed accettato dall'amministrazione per il prezzo di L. 2.800.000.

Il sottoscritto si obbliga altresì ad osservare tutte le modalità che durante il corso dei lavori verranno indicate dalla Direzione dei lavori ed all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati la esecuzione vera e propria dell'opera, i materiali, gli operai e le opere provvisionali occorrenti per la sua posa in opera, le assicurazioni agli operai nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare completamente ultimati i lavori a perfetta regola d'arte.

Il sottoscritto si impegna di ultimare l'opera nel termine di novanta giorni dalla data della presente che tiene luogo di verbale di consegna ed accetta una penale giornaliera di lire 10.000 (diconsi lire diecimila) per ogni giorno di ritardo.

Dichiara inoltre di accettare le seguenti modalità di pagamento e cioè il 20 % (venti per cento) del prezzo a corpo, al netto delle ritenute del 10,50 % (dieci e centesimi cinquanta per cento), all'avvenuta ultimazione dell'opera nello studio del sottoscritto.

Il restante 80 % (ottanta per cento) del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera collocata in sito.

Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato dopo regolare e definitivo collaudo.

Il sottoscritto si impegna di avvertire il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con sede in Venezia, all'esecuzione avvenuta in studio dell'opera, e ciò perchè lo stesso provveditore dopo un sopralluogo effettuato di persona ed a mezzo di un suo incaricato, possa dare il benestare alla collocazione dell'opera.

Tutte le spese dipendenti dalla presente lettera di impegno, comprese quelle per posta e copia, sono a carico esclusivo del sottoscritto artista.

L'artista esecutore:

. . . .

(184)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta e sessanta posti di assistente di stazione in prova.

La prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta e sessanta posti di assistente di stazione in prova, avrà luogo alle ore 8 del giorno 18 febbraio 1973 nelle località e Sedi appresso indicate:

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale « G. Ferraris », via del Pontiere, 40;

2) istituto tecnico statale commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, s. n.;

3) istituto tecnico statale e per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66.

Sede di Venezia:

1) liceo scientifico « G. Bruno », via Baglioni, 22 - Mestre;

2) istituto tecnico industriale « Pacinotti », via Caneve, 93 - Mestre;

3) istituto tecnico industriale « Zuccante », via Baglioni, 26 - Mestre;

4) liceo classico « Franchetti », corso del Popolo, 82 - Mestre;

5) scuola media statale « G. Cesare », corso del Popolo, 80 - Mestre.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale « L. da Vinci », via Paolo Veronese, 3;
2) liceo scientifico « Oberdan », via Paolo Veronese, 1;
3) istituto tecnico commerciale « C. R. Carlo », via Armando Diaz, 20.

Sede di Genova:

1) liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz, 8;
2) liceo scientifico « G. D. Cassini », via Galata, 34;
3) istituto tecnico statale « V. Emanuele II », largo della Zecca, 4;
4) scuola media « L. Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6.

Sede di Bologna:

1) liceo scientifico « A. Righi », via Carlo Pepoli, 3;
2) scuola media « M. F. Zanotti », via Calori, 8;
3) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 22;
4) istituto tecnico commerciale « Marconi », via Matteotti, 7;
5) istituto magistrale « L. Bassi », via S. Isaia, 35;
6) istituto tecnico industriale « Belluzzi », via Saragozza, 9.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, s. n.;
2) scuola media « G. Leopardi », via Vittorio Veneto, 9;
3) istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, s. n.;
4) scuola media « G. Pascoli », via Cadore, 1/A;
5) scuola media « F. Podesti », via Urbino, 22.

Sede di Roma:

1) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 36;
2) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;
3) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via degli Annibaldi, 2;
4) istituto commerciale e per geometri « E. Mattei », via Tor Fiorenza, 56;
5) istituto magistrale « A. Oriani », piazza Indipendenza, 7.

Sede di Napoli:

1) scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
2) scuola media « U. Saba », vico Acitillo, s. n. (Vomero);
3) istituto tecnico commerciale « M. Pagano », via A. d'Isernia, s. n.;
4) liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
5) liceo « Garibaldi », via C. Pecchia, 26 (presso piazza Carlo III);
6) liceo « Umberto I », via Carducci, 1;
7) liceo « Sannazaro », via Puccini, 3 (Vomero).

Sede di Bari:

1) istituto tecnico e per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
2) liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
3) istituto tecnico industriale « G. Marconi », piazza Peucetia, s. n.;
4) istituto tecnico industriale « M. Panetti », via Re David, 186;
5) istituto tecnico commerciale « D. Romanazzi », via Celso Ulpiani, 6.

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecnico « R. Piria », via R. Piria, 6;
2) istituto tecnico industriale « A. Panella », via E. Cuzzocrea, 36;
3) liceo classico « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
4) istituto magistrale « T. Gulli », via 2 Settembre, 2/A;
5) liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Possidonea, 8.

Sede di Cagliari:

1) liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 20 gennaio 1973

p. *Il direttore generale*: MAYER

(874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Posti conferibili agli assistenti universitari ordinari mediante concorsi riservati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

In ottemperanza al disposto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94, Parte I del 20 aprile 1959, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari mediante esame-colloquio nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni, il Ministero della pubblica istruzione, udite le amministrazioni interessate dà notizia che sono conferibili agli assistenti universitari medesimi per l'anno 1973, nelle carriere previste dalla tabella allegata al succitato decreto, i seguenti posti:

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Direzione generale degli affari generali e dei servizi ispettivi e del coordinamento legislativo e del personale:

Ruolo della carriera direttiva scientifica degli sperimentatori . . . . posti 3

Ministero delle finanze:

Direzione generale degli affari generali e del personale:

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici e delle imposte di fabbricazione . . . . posti 2

Ingegneri in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 19

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Direzione generale per i servizi degli affari generi e del personale:

Ruolo personale tecnico carriera direttiva:

a) branca « Coltivazioni tabacchi » (per laureati in scienze agrarie) in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale . . . . posti 2

b) branca « Manifattura tabacchi » (per laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica, in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . . . » 4

c) branca « Sali e chinino » (per laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o chimica o mineraria o laureati in chimica o in chimica industriale in possesso anche del diploma di abilitazione all'esercizio professionale) . . . . » 1

Ministero di grazia e giustizia:

Ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena riservato agli assistenti ordinari delle cattedre di « Clinica delle malattie nervose e mentali » o di « psicologia sperimentale » . . . posti 3

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

Direzione centrale personale:

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (Tabella V) . . posti 1

Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti . . . . » 1

Ministero della sanità:

Carriera medico provinciale in prova . . . . . posti 5

Ministero della pubblica istruzione:

Direzione generale delle accademie e biblioteche per la diffusione della cultura - Carriera direttiva . . . . . . posti 2

Nei relativi bandi di concorso che, a cura delle amministrazioni sopra indicate, saranno pubblicati entro il corrente mese di gennaio saranno precisati i particolari requisiti richiesti e gli adempimenti necessari per la partecipazione ai concorsi medesimi.

In linea di massima i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349 (stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione);

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo (attestato di continuato e lo-

devole servizio del rettore), alla data della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste per ogni singola materia, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1958, n. 177 e presso cattedre dichiarate equivalenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Per la partecipazione ai concorsi suddetti, si prescinde dal limite di età.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie che sono oggetto della prova orale del pubblico concorso il cui programma sarà precisato nel bando a cura delle amministrazioni interessate.

Quando il concorso prevede anche prove pratiche, il colloquio sarà integrato dalle medesime prove.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di 7/10.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati.

Le domande di ammissione ai concorsi riservati di cui al precedente avviso, da redigersi in carta da bollo da L. 500 e corredate dai documenti di cui ai numeri 1) e 2), oltre quelli eventualmente richiesti dai rispettivi bandi, dovranno essere indirizzate alle amministrazioni interessate, tramite l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: Scalfaro

(1140)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1972, n. 13.

Istituzione della commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 20 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I pareri sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllate » e « controllate e garantite » dei mosti e dei vini di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, precedentemente attribuiti al comitato regionale dell'agricoltura istituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, di competenza di una Commissione regionale così composta:

a) dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste o da suo incaricato che la presiede;

b) da n. 2 funzionari della Regione particolarmente competenti in materia;

c) da n. 8 produttori vitivinicoli designati dalle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative;

d) da n. 3 esperti nominati dal Consiglio regionale;

e) da n. 2 docenti, uno di coltivazioni arboree ed uno di industrie agrarie, scelti fra docenti delle facoltà di agraria delle Università di Bologna e Piacenza;

f) da n. 2 rappresentanti dell'Associazione Enotecnici italiani, uno per la sezione emiliana, uno per la sezione romagnola;

g) da n. 1 rappresentante dell'Associazione Sommeliers italiani;

h) da n. 1 rappresentante dell'Associazione nazionale dei laureati in scienze agrarie;

i) da n. 1 tecnico, operante nella Regione, del servizio controlli e certificazioni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

l) da n. 3 amministratori di cantine sociali proposti dalle organizzazioni regionali delle cantine sociali aderenti alle centrali cooperative maggiormente rappresentative.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia o delle province territorialmente interessate alle domande di riconoscimento.

Art. 2.

La nomina dei componenti la commissione di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) dell'art. 1 avviene con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura.

Funge da segretario della commissione uno dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 designato dall'Assessore presidente della commissione stessa.

La commissione si riunisce presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.

region

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 dicembre 1972

FANTI

(13358)

ANTONIO SESSA, *direttore* Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.